ALLEGATO B - RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE SERVIZI – AVVISO GOL DI CUI AL D.D.U.O N. 7480 DEL 27 MAGGIO 2022 E SS.MM.II

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

La liquidazione per i servizi erogati dagli operatori avviene previa presentazione della "domanda di liquidazione" (Allegato 9) da presentare attraverso il sistema informativo.

La domanda, resa dagli operatori ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00, attesta la veridicità di quanto contenuto e la conformità e la rispondenza degli elementi esposti con la documentazione in originale relativa al servizio erogato, conservata presso la propria sede.

La domanda di liquidazione può essere inviata successivamente all'avvenuta rendicontazione di ogni singolo servizio inserito nella dote.

Per i servizi a processo condizionati al risultato occupazionale o ad una esperienza in situazione ("Formazione mirata all'inserimento lavorativo" e "Formazione per la creazione d'impresa) la liquidazione potrà essere effettuata con esclusivo riferimento alla quota di servizi riconoscibile.

La domanda di liquidazione deve essere inoltrata entro i termini previsti dall'Avviso, alla scadenza di detti termini il sistema informativo blocca la possibilità di procedere alla presentazione della domanda di liquidazione.

Documentazione da trasmettere a Regione Lombardia

La liquidazione relativa ai servizi previsti nel PIP avviene attraverso la compilazione nell'apposito modulo presente nel sistema informativo. L'operatore è tenuto a scegliere la tipologia di servizi, alternativamente al lavoro o alla formazione, da inserire nella domanda di liquidazione. Con riferimento ai servizi di formazione, l'operatore potrà presentare una domanda di liquidazione per i servizi relativi ad ogni singolo corso formativo.

In particolare, la liquidazione viene effettuata a fronte della presentazione, da parte dell'operatore, della seguente documentazione:

- domanda di liquidazione;
- documentazione prevista per ciascun servizio di cui all'Allegato C – Scheda Servizi – dell'Avviso.

Nella domanda di liquidazione l'operatore chiede il riconoscimento degli importi relativi alle ore effettivamente erogate anche a diversi destinatari, servizi a processo, e degli importi relativi ai servizi riconosciuti a risultato.

Il legale rappresentante o altro soggetto con potere di firma, di ogni singolo operatore che ha erogato i servizi presenti nella dote, deve sottoscrivere la domanda di liquidazione.

La domanda di liquidazione deve essere conservata agli atti dall'operatore.

Liquidazione da parte di Regione

A seguito della verifica documentale, eventualmente in loco, della regolarità del servizio erogato secondo la normativa vigente dell'Avviso, della sua rispondenza agli standard previsti, nonché dell'esame della regolarità e completezza della documentazione di liquidazione comprovante il credito dell'operatore, Regione Lombardia autorizza il pagamento all'operatore.

Si specifica che sono prese in considerazione soltanto le domande di liquidazione pervenute tramite il sistema informativo entro i termini stabiliti.

Nel caso in cui la domanda di liquidazione non sia pienamente conforme ai criteri di ammissibilità, Regione Lombardia potrà chiedere chiarimenti/integrazioni della documentazione riconducendo l'importo della domanda di liquidazione entro condizioni di ammissibilità, ovvero, nel caso in cui i rilievi non possano essere superati, potrà non riconoscere l'importo corrispondente alla condizione non rispettata.

La richiesta di integrazione avviene attraverso il sistema informativo Bandi Online. Al soggetto esecutore verrà inviata anche una comunicazione, via mail, all'indirizzo di posta elettronica del referente indicato nella richiesta di liquidazione. Le integrazioni devono pervenire **entro 30 giorni solari** dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali dell'istruttoria della domanda si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della domanda. Trascorso il suddetto termine senza l'avvenuta integrazione documentale, il sistema informativo non consentirà più di poter effettuare l'integrazione e restituirà al funzionario addetto al controllo di Regione Lombardia la domanda di liquidazione per l'attribuzione dell'esito di non ammissibilità.

Regione Lombardia si riserva altresì di effettuare ulteriori controlli su banche dati esterne al fine di verificare la veridicità dei dati e delle dichiarazioni presentate.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 14 "Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione" dell'Avviso.